

COMUNE DI CAREGGINE

STATUTO

DELIBERA CC n. 9 del 26.02.2000

INDICE

Titolo I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Comune
- " 2 - Stemma e Gonfalone
- " 3 - Territorio e Sede Comunale
- " 4 - Funzioni del Comune
- " 5 - Promozione delle attivita' culturali, sportive e del tempo libero
- " 6 - Funzioni del Comune nei settori della vita civile

Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I - Organi istituzionali

- Art. 7 - Organi

Capo II - Consiglio Comunale

- Art. 8 - Il Consiglio Comunale
- " 9 - Elezione e composizione
- " 10 - Durata in carica
- " 11 - Competenze del Consiglio Comunale
- " 12 - Sessioni e convocazioni
- " 13 - Commissioni Consiliari
- " 14 - Commissione per il regolamento del Consiglio
- " 15 - Consiglieri Comunali
- " 16 - Astensione dei Consiglieri
- " 17 - Gruppi consiliari
- " 18 - Votazioni e funzionamento del Consiglio
- " 19 - Verbalizzazione
- " 20 - Pubblicazione delle deliberazioni

Capo III - La Giunta e il Sindaco

- Art. 21 - La Giunta Comunale
- " 22 - Composizione e presidenza della Giunta
- " 23 - Nomina della Giunta Comunale
- " 24 - Durata in carica e surrogazioni della Giunta
- " 25 - Mozione di sfiducia costruttiva
- " 26 - Cessazione di singoli componenti della Giunta
- " 27 - Funzionamento della Giunta
- " 28 - Attribuzioni della Giunta
- " 29 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta
- " 30 - Pubblicazioni delle deliberazioni della Giunta
- " 31 - Il Sindaco
- " 32 - Distintivo del Sindaco
- " 33 - Poteri di indirizzo e coordinamento
- " 34 - Attribuzioni di vigilanza
- " 35 - Attribuzioni di organizzazione
- " 36 - Vice-Sindaco

Titolo III ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Capo I - Il Segretario Comunale

- Art. 37 - Il Segretario Comunale
- 38 - Il Direttore Generale
- " 39 - Principali competenze del Segretario Comunale

Capo II - Uffici

- Art. 40 - Principi organizzativi
- " 41 - Personale
- " 42 - Incarichi a tempo determinato

Titolo IV SERVIZI

- Art. 43 - Servizi pubblici locali
- " 44 - Consorzi
- " 45 - Forme collaborative

Titolo V CONTROLLO INTERNO

- Art. 46 - Principi e criteri
- " 47 - Controllo di gestione

Titolo VI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 48 - Partecipazione

Capo I - Iniziativa politica e amministrativa

- Art. 49 - Interventi nel procedimento amministrativo
- " 50 - Istanze - Petizioni - Proposte

Capo II - Partecipazione

- Art. 51 - Principi generali

Capo III - Referendum - Diritti di accesso

- Art. 52 - Referendum
- " 53 - Effetti del referendum
- " 54 - Diritti di accesso
- " 55 - Diritto di informazione

Capo IV - Difensore Civico

- Art. 56 - Caratteristiche generali

Titolo VII FUNZIONE NORMATIVA

- Art. 57 - Statuto
- " 58 - Regolamenti
- " 59 - Ordinanze
- " 60 - Norme transitorie e finali

T I T O L O I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1

IL COMUNE

- 1 - Il Comune di CAREGGINE e' Ente autonomo nell'ambito dei principi generali dell'ordinamento fissati dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, nonche' dalle leggi dello Stato e dalle norme del presente Statuto.
- 2 - Il Comune tutela la sua denominazione, che puo' essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

ARTICOLO 2

STEMMA E GONFALONE

- 1 - Il Comune di Careggine ha come segno distintivo un proprio stemma che viene riprodotto in calce al presente Statuto.
- 2 - Il Comune di Careggine fa uso del Gonfalone nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa,.
- 3 - Nei successivi articoli del presente Statuto il Comune di Careggine sara' indicato semplicemente con la parola Comune.

ARTICOLO 3

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

- 1 - Il Comune ha sede legale nel centro abitato di Careggine, via Carraia, 12.
- 2 - Il Comune ha una estensione di kmq. 24.62, e' ubicato nella zona nord della Provincia di Lucca e, come risulta dalle planimetrie al 25.000 dell'I.G.M. utilizzate ed approvate in occasione del censimento della popolazione, e' confinato come segue:
a nord dal Comune di Camporgiano;
a sud dai Comuni di Vagli Sotto, Molazzana e Stazzema;
a est dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana;
a ovest dai Comuni di Vagli Sotto e Camporgiano.
- 3 - Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessita' o per particolari esigenze.

ARTICOLO 4

FUNZIONI DEL COMUNE

- 1 - Il Comune rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 2 - Il Comune e' titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3 - Il Comune adotta i provvedimenti amministrativi di sua competenza ispirandosi a criteri di autonomia, di partecipazione, di economicita', di efficienza e di pubblicita' nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialita' della Amministrazione.
- 4 - Il Comune opera per il pieno sviluppo ed il progresso economico, civile e culturale della comunita' e si impegna per il superamento degli squilibri sociali, settoriali e territoriali esistenti nel proprio territorio sia autonomamente che in collaborazione con altri Enti Pubblici.
- 5 - Il Comune si adopera, unitamente allo Stato ed alla Regione, per la tutela e l'arricchimento del proprio patrimonio paesaggistico, ambientale, storico, culturale ed artistico promuovendone la piena valorizzazione anche attraverso un adeguato sviluppo della vocazione turistica del proprio ambito territoriale.

ARTICOLO 5

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO

- 1 - Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
- 2 - Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
- 3 - Per il raggiungimento di tali finalita' il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni generalmente con il solo concorso alle spese di gestione, salvo che non ne stabilisca la gratuità per particolari finalità di carattere sociale.

ARTICOLO 6

FUNZIONI DEL COMUNE NEI SETTORI DELLA VITA CIVILE

- 1- Il Comune, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale di tutti i cittadini e per il completo sviluppo della persona umana, esercita le funzioni demandategli dalla legge in armonia con quelle degli altri Enti nei diversi settori della vita civile; in particolare attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dei servizi sociali, della sanità, dell'istruzione e della cultura, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, della semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione nel segno del miglioramento dell'efficienza e della capacità decisionale. Favorisce la pace e l'incontro fra i popoli, promuove e sostiene iniziative che sviluppino il processo d'integrazione europea.

T I T O L O II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

C A P O I

O R G A N I I S T I T U Z I O N A L I

ARTICOLO 7

O R G A N I

- 1 - Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale, il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
- 2 - I predetti organi nell'espletamento dei loro compiti e delle loro funzioni curano di assicurare, in ogni aspetto della vita istituzionale e sociale dell'Ente, una reale applicazione della legge n. 125/91 sulla pari opportunità.

C A P O II

C O N S I G L I O C O M U N A L E

ARTICOLO 8

IL CONSIGLIO COMUNALE

- 1 - Il Consiglio Comunale e' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2 - L'esercizio delle potesta' e delle funzioni consiliari non puo' essere delegato.

ARTICOLO 9

ELEZIONI E COMPOSIZIONE

- 1 - Il Consiglio Comunale e' eletto secondo le norme stabilite dalle leggi dello Stato.
- 2 - Le norme relative alla composizione sono stabilite dalla legge.

ARTICOLO 10

DURATA IN CARICA

- 1 - La durata in carica del Consiglio e' stabilita dalla legge.
- 2 - Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ARTICOLO 11

COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1 - La competenza del Consiglio e` relativa agli atti fondamentali tassativamente previsti dalla legge, estrinsecati mediante provvedimenti amministrativi di indirizzo a contenuto generale che devono prevedere il perseguimento di determinati obiettivi e finalita` da raggiungere, nonche` la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla azione da svolgere.
- 2 - Essendo il Comune di Careggine collocato in zona montana riconosciuta dalla legge, puo' delegare alcune proprie funzioni alla Comunita' Montana.

ARTICOLO 12

SESSIONI E CONVOCAZIONI

- 1 - L'attivita' del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
- 2 - Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti al bilancio di previsione ed al rendiconto del bilancio.
- 3 - Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza la convocazione puo' avvenire con un anticipo di al-

meno 24 ore.

- 4 - La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e' fatta dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
- 5 - La convocazione e' effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto puo' prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.
- 6 - L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui e' stata gia' effettuata la convocazione e' sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della convocazione della seduta.
- 7 - L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la piu' ampia partecipazione dei cittadini.
- 8 - La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 24 ore prima della seduta.
- 9 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
- 10 - La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
- 11 - In caso di impedimento permanente, dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

ARTICOLO 13

C O M M I S S I O N I C O N S I L I A R I

- 1 - Il Consiglio Comunale potrà istituire con apposita deliberazione commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di indagine, di controllo, di inchiesta e di studio, che rispettino il rapporto maggioranza-minoranza.
- 2 - I poteri delle Commissioni, le norme di composizione e di funzionamento, l'organizzazione e le forme di pubblicita' dei lavori delle stesse saranno disciplinate da apposito regolamento.
- 3 - Il regolamento dovrà prevedere che la presidenza delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia venga attribuita alla minoranza.

ARTICOLO 14

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1 - Il Consiglio Comunale nomina una Commissione consiliare per la redazione del regolamento interno del Consiglio, su designazione dei gruppi in relazione al loro numero e con la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
- 2 - La Commissione e' nominata per l'intera durata del Consiglio ed ha anche il compito di curare l'aggiornamento del Regolamento Consiliare esaminando le proposte in materia da sottoporre al Consiglio.
- 3 - Il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese il proprio regolamento e le sue modificazioni.

ARTICOLO 15

C O N S I G L I E R I C O M U N A L I

- 1 - La posizione giuridica dei Consiglieri e' regolata dalla legge.
I Consiglieri assumono le funzioni all'atto della proclamazione.
- 2 - Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto deve esaminare la condizione degli eletti a norma della legge vigente in materia e dichiarare la ineleggibilita' o la incompatibilita' di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni.
- 3 - I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato.
Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 4 - L'esercizio del diritto di cui al comma precedente e' disciplinato con apposito regolamento di funzionamento del Consiglio.
- 5 - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e della Giunta.
Possono, inoltre, presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
- 6 - Le indennita' spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.
- 7 - I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 16

ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI

- 1 - I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilita' loro proprie, verso il Comune come pure quando si tratta di interesse proprio o d'interesse, liti o contabili-

ta' dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

- 2 - Debbono astenersi inoltre dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune.

ARTICOLO 17
G R U P P I C O N S I L I A R I

- 1 - I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di Regolamento, da uno o piu' componenti.
- 2 - Il Capogruppo consiliare e' individuato dal gruppo stesso, nella prima seduta utile successiva a quella in cui si ha l'elezione degli organi comunali. In caso di mancata designazione i Capigruppo sono identificati nei Consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

ARTICOLO 18
V O T A Z I O N I E F U N Z I O N A M E N T O D E L C O N S I G L I O

- 1 - Il Consiglio Comunale e' validamente riunito con la presenza della meta' dei Consiglieri assegnati al Comune. Esso è presieduto dal Sindaco.
- 2 - In seconda convocazione, che avra' luogo in altro giorno, il Consiglio Comunale e' validamente riunito con la presenza di almeno 4 Consiglieri, compreso il Sindaco
- 3 - Perche' le deliberazioni siano validamente adottate occorre inoltre che ricevano il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui non sia richiesta dalla legge o dallo Statuto o dai regolamenti una maggioranza speciale.
- 4 - Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche e le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si adottano a scrutinio segreto.
- 5 - Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
- 6 - Le norme per il funzionamento del Consiglio Comunale sono determinate dall'apposito Regolamento.

ARTICOLO 19
V E R B A L I Z Z A Z I O N E

- 1 - Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio Comunale e ne cura la redazione del verbale che sottoscrive con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.
- 2 - Il Consiglio puo' scegliere uno dei suoi membri ad esercitare le funzioni di Segretario unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale ma senza specificarne i motivi.

- 3 - Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
- 4 - Ogni Consigliere ha diritto di far constare nel verbale il suo voto ed i motivi del medesimo.
- 5 - L'ulteriore regolamentazione della verbalizzazione delle sedute e' disciplinata dall'apposito Regolamento.

ARTICOLO 20

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

- 1 - Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse specifiche disposizioni di legge.
- 2 - Le deliberazioni del Consiglio Comunale diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art.47 della Legge n. 142/90.

C A P O III

LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

ARTICOLO 21

LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta Comunale e' l'organo esecutivo del Comune; essa compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari; svolge inoltre attivita' propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

ARTICOLO 22

COMPOSIZIONE E PRESIDENZA DELLA GIUNTA

- 1 - La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da 4 Assessori.
- 2 - In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice-Sindaco. Gli Assessori, tra cui il Vice-Sindaco, sono nominati dal Sindaco tra i membri del Consiglio Comunale ovvero tra i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilita` e di eleggibilita` alla carica di Consigliere Comunale; puo' anche nominare un Assessore per ciascuna categoria. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio Comunale senza diritto di voto.

ARTICOLO 23

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1 - Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.
- 2 - Il Sindaco nella prima seduta utile di approvazione del primo bilancio di previsione della nuova amministrazione, sentita la Giunta Comunale, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare.
Affinché il Consiglio comunale partecipi alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche, i capigruppo consiliari su invito e con la partecipazione del Sindaco, si riuniranno ogni semestre per redigere apposita relazione da inviare a tutti i consiglieri.
- 3 - Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

ARTICOLO 24

DURATA IN CARICA E SURROGAZIONI DELLA GIUNTA

- 1 - Il Sindaco e la Giunta rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
- 2 - In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente o rimozione del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e della nuova Giunta. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
- 3 - In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Assessore, il Sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta immediatamente successiva, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica.
- 4 - Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore, ne assume le funzioni il Sindaco.

ARTICOLO 25

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

- 1 - Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni.
- 2 - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale con voto della mag-

gioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

- 3 - La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
- 4 - Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi procede il Consigliere Anziano.

ARTICOLO 26

CESSAZIONE DI SINGOLI COMPONENTI DELLA GIUNTA

- 1 - I singoli Assessori cessano dalla carica per:
 - a) morte
 - b) dimissioni
 - c) revoca
 - d) decadenza
- 2 - Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco.
- 3 - Ogni singolo Assessore puo` essere revocato da parte del Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 4 - I singoli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
- 5 - I componenti della Giunta possono altresì decadere per il mancato intervento a 3 sedute consecutive senza giustificato motivo.
- 6 - La decadenza e' dichiarata dal Sindaco decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
- 7 - In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto del comma 2^ dell' art. 25

ARTICOLO 27

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1 - La Giunta e' convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti dell'ordine del giorno della seduta, senza formalita`.
- 2 - Il Sindaco dirige e coordina l'attivita' della Giunta e assicura l'unita' dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilita' di decisione della stessa.
- 3 - La Giunta delibera con l'intervento di almeno tre dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.
- 4 - Le sedute della Giunta non sono pubbliche; alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici e funzionari invitati a

riferire su particolari problemi.

- 5 - Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Qualora la deliberazione importi impegno di spesa o diminuzione di entrata, la deliberazione deve essere corredata dal parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.

ARTICOLO 28

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

- 1 - La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
- 2 - La Giunta, organo ausiliario del Sindaco, compie gli atti di amministrazione che dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale o agli impiegati.
- 3 - Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

ARTICOLO 29

DELIBERAZIONI D'URGENZA DELLA GIUNTA

- 1 - La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio.
- 2 - Le deliberazioni attinenti alle variazioni di Bilancio devono rivestire un'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, e deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
- 3 - Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
- 4 - Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

ARTICOLO 30

PUBBLICAZIONI DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

- 1 - Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

ARTICOLO 31

I L S I N D A C O

- 1 - Il Sindaco e' il capo dell'Amministrazione Comunale ed Ufficiale di Governo.
- 2 - Il Sindaco presta davanti al Consiglio nella seduta di insediamento il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
- 3 - La legge disciplina le modalita' per l'elezione, i casi di incompatibilita' e di ineleggibilita' all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

ARTICOLO 32

DISTINTIVO DEL SINDACO

- 1 - Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

ARTICOLO 33

POTERI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

- 1- Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attivita' politico-amministrativa del Comune;
 - c) presenta al Consiglio comunale, sentita la Giunta Municipale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato secondo la procedura di cui all'articolo 23
 - d) nomina gli Assessori Comunali fra cui il Vice-Sindaco e attribuisce loro gli affari da trattare coordinandone l'attivita`;
 - e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi delle qualifiche apicali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita` e i criteri stabiliti dall'art. 51 L. n. 142/1990, nonche` dal presente Statuto e dal Regolamento;
 - f) ha facolta' di delega;
 - g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma di cui all'art. 27 della L. n. 142/1990;
 - h) puo' concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi art. 7 L. n. 241/1990;
 - i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
 - l) adotta ordinanze contingibili e urgenti;
 - m) nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;
 - n) emette provvedimenti di occupazione d'urgenza, di espropri e in ogni altra materia che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
 - o) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni nei tempi e nei modi previsti per legge;
 - p) adotta i provvedimenti concernenti il personale e non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta, del Segretario Comunale e dei responsabili dei servizi; in particolare la ir-

- rogazione delle sanzioni disciplinari, sentita la Commissione di disciplina, e la sospensione in caso di urgenza, dei dipendenti comunali;
- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
 - r) fa pervenire all'ufficio del Segretario Comunale l'atto di dimissioni perche' il Consiglio prenda atto della decadenza della Giunta;
 - s) conferisce e revoca al Segretario Comunale se lo ritiene opportuno le funzioni di Direttore Generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
 - t) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

ARTICOLO 34

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1 - Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attivita' del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) puo' disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le societa' per azioni appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora col Revisore dei Conti del Comune per definire le modalita' di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e societa' appartenenti al Comune svolgano le loro attivita' secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta.

ARTICOLO 35

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1 - Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta e' formulata da 1/5 dei Consiglieri provvede alla convocazione;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
- c) propone argomenti da trattare e dispone con atto anche informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ARTICOLO 36

V I C E S I N D A C O

- 1 - Il Vice-Sindaco e' l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
- 2 - In caso di assenza o impedimento del Vice-Sindaco le funzioni sostitutive vengono esercitate da altro Assessore, secondo le indicazioni del regolamento.
- 3 - Delle deleghe rilasciate al Vice-Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed al Prefetto.

T I T O L O III

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

C A P O I

IL SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 37

S E G R E T A R I O C O M U N A L E

- 1 - Il Segretario Comunale e' nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente ed e' scelto nell'apposito albo.
- 2 - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 3 - Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili d'area.
- 4 - Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

ARTICOLO 38

IL DIRETTORE GENERALE

- 1 - L'Ente puo' nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato opportuna convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano 15.000 abitanti. La competenza a deliberare la convenzione spetta al Consiglio Comunale.

ARTICOLO 39

PRINCIPALI COMPETENZE DEL SEGRETARIO COMUNALE

- 1 - Al Segretario compete, tra l'altro:
 - a) Promuovere l'attuazione dei provvedimenti;
 - b) Vigilare sulla istruttoria delle deliberazioni;
 - c) La potesta' di rogare contratti e autenticare scritture private e atti unilaterali nei quali l'Ente e' parte, ha interesse o e' destinatario;
 - d) La funzione certificativa, le iniziative atte ad assicurare la pubblicita' e la visione degli atti e dei provvedimenti nonche' le informazioni sulle attivita' del Comune;
 - e) L'adozione di atti e provvedimenti a rilevanza esterna vincolati o comportanti discrezionalita' per le esplicazioni delle proprie competenze;
 - f) Esercitare funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale anche mediante ordini di servizio per gli adempimenti degli obblighi derivanti dalla legge, da atto amministrativo o da contratto;
 - g) La direzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari;
 - h) Partecipare se richiesto a commissioni di studio o di lavoro interne all'Ente.
- 2 - La Presidenza delle commissioni afferenti posti apicali;
- 3 - Parere sulla dotazione organica dell'Ente, qualora non sia stato nominato il Direttore Generale.
- 4 - Il Segretario Comunale ha facolta' di delegare ai responsabili degli uffici l'adozione di atti o provvedimenti di sua competenza.
- 5 - Le funzioni proprie del Direttore Generale possono essere assegnate dal Sindaco al Segretario Comunale.

C A P O I I

U F F I C I

ARTICOLO 40

P R I N C I P I O R G A N I Z Z A T I V I

- 1 - L'Amministrazione del Comune si attua mediante un' attivita' per obiettivi e deve essere organizzata per programmi e orientata al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e intesa a perseguire la massima flessibilita' delle strutture e del personale.
- 2 - Il Regolamento individua forme e modalita' di organizzazione e di gestione nella struttura interna.

ARTICOLO 41

P E R S O N A L E

- 1 - Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e la

qualificazione professionale.

- 2 - Il Regolamento organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità. Il Regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano ad organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici. Agli uffici compete l'adozione di atti di gestione inerenti le funzioni affidate, anche di rilevanza esterna, che non comportino attività deliberativa e che non siano espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto al Sindaco o agli organi elettivi.
- 3 - Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai dipendenti ed al Segretario Comunale che si trovano coinvolti in conseguenza di fatti od atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale in ogni stato e grado del giudizio purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente recupererà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giustizia.

ARTICOLO 42

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO

- 1 - L'Amministrazione Comunale può ricoprire mediante contratto a tempo determinato, al di fuori della previsione della dotazione organica dell'Ente e in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, posti di alta specializzazione e di funzionario.
- 2 - Tali incarichi possono essere conferiti solo a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 3 - La Giunta Comunale con deliberazione motivata e mediante convenzioni a termine può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti ed esperti per l'esecuzione di particolari indagini, studi o progetti.

T I T O L O IV

S E R V I Z I

ARTICOLO 43

S E R V I Z I P U B B L I C I L O C A L I

- 1 - Il Comune nell'ambito delle sue competenze provvede alla gestione dei servizi pubblici diretti alla realizzazione di fini sociali ed alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2 - I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
- 3 - Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) In economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno ricorrere ad altre forme;
 - b) In concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
 - c) Per mezzo di azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) Per mezzo di istituzione, organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali dotato di autonomia di gestione, se si tratta di realizzare servizi senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) Per mezzo di societa' a prevalente capitale pubblico locale qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
- 4 - Il Consiglio Comunale puo' delegare alla Comunita' Montana o ad altri Enti Pubblici l'organizzazione e la gestione di funzioni di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare un soddisfacente servizio.
- 5 - Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunita' Montana e la Provincia per promuovere le forme associative piu' appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attivita', ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

ARTICOLO 44

C O N S O R Z I

- 1 - Il Consiglio Comunale, in coerenza coi principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste nell'articolo precedente.

ARTICOLO 45

F O R M E C O L L A B O R A T I V E

- 1 - L'attivita' del Comune, quando e' diretta a conseguire obiettivi di interesse comune ad altri Enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi di programma, convenzioni e consorzi.
- 2 - Il Comune puo' stipulare apposite convenzioni con altri Enti locali per la realizzazione di attivita' di comune interesse, l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di programmi speciali ed altri servizi, per la gestione unitaria di uffici comunali. Tali convenzioni dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
- 3 - Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la

costituzione del Consorzio tra Enti per realizzare servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale qualora non sia conveniente avvalersi di diverse forme organizzative.

- 4 - Il Comune per la realizzazione di opere o programmi previste in leggi settoriali, che necessitano della coordinazione di piu' soggetti interessati, ha facolta' di concludere accordi di programma che vengono stipulati dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale; tale accordo deve in particolare contenere:

- a) la determinazione dei tempi e delle modalita' delle attivita' preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) l'individuazione dei costi e delle fonti di finanziamento e la regolamentazione dei rapporti tra gli Enti interessati.

T I T O L O V

C O N T R O L L O I N T E R N O

ARTICOLO 46

P R I N C I P I E C R I T E R I

- 1 - Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinche' siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 2 - L'attivita' di revisione potra' comportare proposta al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. Il Consiglio Comunale ha facolta' di richiedere, mediante apposita deliberazione approvata a maggioranza semplice, agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in materia.
- 3 - Il Regolamento di contabilita' disciplina gli aspetti organizzativi dell'ufficio del revisore del conto e ne specifica le attribuzioni nell'osservanza della legge.
- 4 - Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilita' fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilita' previsti dalla stessa; il regolamento potra' prevedere ulteriori cause di incompatibilita' al fine di garantire la posizione di imparzialita' e indipendenza.
- 5 - Il revisore per l'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune secondo le modalita' definite nel regolamento.

ARTICOLO 47

C O N T R O L L O D I G E S T I O N E

- 1 - Per definire in maniera completa il sistema dei controlli interni dello Ente il regolamento prevede metodi e parametri che permettono le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicita' dei risultati conseguiti rispetto alle previsioni.

T I T O L O VI

P A R T E C I P A Z I O N E P O P O L A R E

ARTICOLO 48

P A R T E C I P A Z I O N E

- 1 - Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini alla attivita' dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialita' e la trasparenza amministrativa.
- 2 - Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
- 3 - L'Amministrazione puo' attivare forme di consultazione per acquisire pareri su specifici problemi.

C A P O I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 49

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- 1 - I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facolta' di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
- 2 - La rappresentanza degli interessi da tutelare puo' avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi generali.
- 3 - Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste dalla legge.
- 4 - Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonche' i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
- 5 - Qualora sussistano particolari esigenze di celerita' o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, e' consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
- 6 - Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

- 7 - Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
- 8 - Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e puo' essere preceduto da contraddittorio orale.
- 9 - Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'Amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
- 10 - I soggetti di cui al comma 1^ hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
- 11 - La Giunta potra' concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ARTICOLO 50

ISTANZE - PETIZIONI - PROPOSTE

- 1 - Gli elettori del Comune possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio Comunale riguardo le materie di sua competenza per promuovere interventi per le migliori tutele di interessi collettivi.
- 2 - Le istanze, le petizioni le proposte sono ricevute dal Consiglio Comunale che provvede, dopo averne attestato l'ammissibilità, a deliberare in merito entro 60 giorni dalla presentazione al protocollo dell'Ente.
- 3 - Qualora la materia della istanza, petizione, proposta non sia di competenza del Consiglio Comunale questo provvede ad inoltrarla alla Giunta Comunale che dovra' deliberare entro sessanta giorni susseguenti.
- 4 - Le istanze possono essere sottoscritte dai cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 50 cittadini, fatto salvo per quanto riguarda problemi inerenti le frazioni che potranno essere sottoscritti da almeno il 15 per cento degli elettori residenti nelle frazioni.

C A P O II

P A R T E C I P A Z I O N E

ARTICOLO 51

P R I N C I P I G E N E R A L I

- 1 - Il Comune di Careggine ha come suo carattere distintivo la presenza nel proprio territorio, di associazioni senza fini di lucro, dalle varie finalità, sportive, culturali, artistiche e sociali; l'Ente Comune si propone di valorizzare con ogni mezzo le autonome forme as-

sociative e di cooperazione.

- 2 - Alle associazioni possono essere conferite forme di incentivazione tanto di natura finanziaria quanto di natura tecnica e organizzativa.

C A P O III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ARTICOLO 52

R E F E R E N D U M

- 1 - Il Referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale e' volto a sollecitare manifestazioni di volonta' della comunita' per realizzarle nell'azione amministrativa, hanno diritto di partecipare al Referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 2 - Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attivita' amministrative vincolate a leggi statali e regionali, espropriazione per pubblica utilita', designazione e nomine, disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale o relative variazioni, piani territoriali urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni, variazione statuto; inoltre non puo' essere sottoposto a referendum un argomento che e' gia stato oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
- 3 - Il Referendum consultivo ha luogo:
 - a) Per deliberazione del Consiglio Comunale assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
 - b) Qualora vi sia richiesta da parte di almeno 200 cittadini elettori.
- 4 - Il Consiglio Comunale fissa nel Regolamento: i requisiti di ammissibilita', i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalita' organizzative della consultazione.
- 5 - All'onere finanziario per le spese relative al referendum, l'Amministrazione dovra' far fronte con proprie entrate fiscali.

ARTICOLO 53

EFFETTI DEL REFERENDUM

- 1 - Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
- 2 - Il mancato favorevole accoglimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguata motivazione dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

ARTICOLO 54

DIRITTO DI ACCESSO

- 1 - Ai cittadini singoli o associati e' garantita la liberta' di accesso agli atti della Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi

pubblici comunali, secondo le modalita' definite dal Regolamento previsto dalla legge.

- 2 - Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

ARTICOLO 55

DIRITTO DI INFORMAZIONE

- 1 - Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
- 2 - L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti piu' idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

C A P O IV

D I F E N S O R E C I V I C O

ARTICOLO 56

CARATTERISTICHE GENERALI

Per il miglioramento dell'azione amministrativa dell'Ente e della sua efficacia viene istituito presso la Comunita' Montana, concordemente con altri Comuni che ne fanno parte, il Difensore Civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando al Sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini ove nel termine di 60 giorni il Sindaco non provveda, il Difensore Civico ne informa i capi-gruppo consiliari.

Puo' essere nominato Difensore Civico chiunque dimostri di possedere particolari competenze giuridiche e amministrative, risulti iscritto nelle liste elettorali di uno dei Comuni membri della Comunita' Montana, sia in possesso dei requisiti di eleggibilita' alla carica di Consigliere Comunale.

Il Difensore Civico e' eletto dalla Assemblea della Comunita' Montana della quale fa parte il Comune di Careggine.

Dura in carica lo stesso periodo di tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto e, prima di assumere le funzioni, presta giuramento di fronte al Presidente della Comunita' Montana

T I T O L O VII

FUNZIONE NORMATIVA

ARTICOLO 57

S T A T U T O

- 1 - Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli altri atti normativi del Comune.
- 2 - Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che lo portino a conoscenza effettiva della comunità.

ARTICOLO 58

R E G O L A M E N T I

- 1 - Il Comune emana regolamenti
 - a) nelle materie ad esso demandate dalle leggi o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenze comunale.
- 2 - Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli Enti locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
- 3 - Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
- 4 - I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

O R D I N A N Z E

- 1 - Il Sindaco emana ordinanze contingibili ed urgenti in applicazione di norme legislative e regolamentari.
- 2 - Le ordinanze di cui al comma 1° devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
- 3 - Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene ed edilizia popolare. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
- 4 - In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
- 5 - Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste dai precedenti commi.
- 6 - Il Segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

ARTICOLO 60

N O R M E T R A N S I T O R I E E F I N A L I

- 1 - Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.